

prot. 80/2020 c.



TRIBUNALE DI MASSA

Il presidente del tribunale

visto il DPCM dell'11 marzo 2020, ed in particolare il punto 6) dell'art. 1 che prescrive che *"le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

dato atto che, per effetto dei provvedimenti precedentemente emanati sulla scorta del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, le udienze fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo sono state rinviate (con le eccezioni previste dal predetto D.L.), per cui l'attività delle cancellerie risulta drasticamente ridotta;

rilevato che le disposizioni via via emanate dall'autorità centrale sono dirette alla quanto più ampia possibile limitazione della circolazione delle persone;

ritenuto che occorra di conseguenza evitare la presenza dei dipendenti in ufficio, al di fuori dei casi in cui l'opera sia effettivamente necessaria per il funzionamento delle cancellerie;

ritenuto che a tal fine si debba provvedere anzitutto con la fruizione, da parte del personale, delle ferie arretrate e dei riposi compensativi maturati, quindi con l'autorizzazione a svolgere lavoro da casa per le prestazioni compatibili;

ritenuto che, laddove tali strumenti si rivelino insufficienti a ridurre il numero di persone presenti in ufficio, sia opportuno limitare la presenza al numero di dipendenti strettamente indispensabile per il compimento delle attività residue delle cancellerie disponendo opportuni presidi per i vari servizi, che i direttori dei vari settori individueranno;



ritenuto che, allo stato, si debbano individuare le attività per le quali è necessario assicurare la presenza;

ritenuto che la contrazione dei servizi rende superflua l'articolazione dell'orario su cinque giorni, ma anche che, per gli stessi motivi, è superflua la presenza in ufficio nella giornata di sabato, e osservato che - tra le due soluzioni - appare preferibile quella che consente di prestare l'attività lavorativa su cinque giorni, in quanto comporta un minor numero di spostamenti delle persone sul territorio;

dispone

sono considerate attività essenziali per le quali occorre la presenza le seguenti, limitatamente alle attività, escluse dalle ipotesi di rinvio d'ufficio, di cui all'art. 2, comma 2 lettera g) del D.L. 8 marzo 2020 n. 11:

settore civile:

ufficio iscrizioni
cancelleria civile
cancelleria volontaria giurisdizione
cancelleria fallimentare
cancelleria esecuzioni
cancelleria lavoro

settore penale:

cancelleria GIP/GUP
cancelleria dibattimento

Ufficio Giudice di Pace (Massa, Carrara, Pontremoli):

cancelleria civile
cancelleria penale

Ufficio Notificazioni e Protesti (UNEP):

segreteria

dispone che il dirigente amministrativo, sulla scorta delle necessità dei suddetti uffici, e tenuto conto della contrazione dei servizi conseguente al rinvio delle udienze operante fino al 22

marzo prossimo, provveda a disporre la fruizione di eventuali periodi di ferie residue e di eventuali periodi di riposo compensativo accumulati;

dispone che il dirigente amministrativo, individui eventuali servizi che il personale può svolgere al domicilio (anche eventualmente autorizzando il prelievo di atti);

dispone che le predette attività vengano poste in essere senza indugio, al fine di darvi esecuzione già da domani 13 marzo 2020;

autorizza la prosecuzione della prestazione dell'orario su cinque giorni per il personale per il quale detta modalità è già applicata;

si riserva l'emanazione di altri provvedimenti, al fine di dare compiuta esecuzione alle disposizioni via via emanate dall'autorità di governo.

Massa, 12.3.2020

Il presidente del tribunale
Paolo Puzone



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Puzone", is written over the printed name and extends to the right.